

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AGAPE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

ART. 1) E' costituita con sede in Fiorenzuola D'Arda (PC) un'associazione denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AGAPE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O.D.V.). L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo, nel rispetto degli indirizzi assembleari, può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località nell'ambito della provincia di Piacenza.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

ART. 2) L'organizzazione svolge attività di solidarietà a favore di ogni persona in stato di difficoltà morale e materiale a rischio di emarginazione sociale. Essa ispira e indirizza la propria attività alla luce del Vangelo Cristiano, del magistero della Chiesa ed in particolare della CARITAS Italiana e dei suoi organi diocesani e regionali.

L'Associazione intende operare in continuità con la tradizione di volontariato presente da anni in gruppi e iniziative parrocchiali, proponendosi ai singoli come moderno strumento di promozione del volontariato associativo anche nello spirito della legge 266/91 (Legge quadro sul



volontariato). Essa pertanto opera autonomamente ma anche collaborando con le istituzioni civili; accoglie altresì come volontario ogni persona, che pur non riconoscendosi nei principi cristiani ma rispettandoli, desidera servire la persona umana ed il bene comune.

ART. 3) L'associazione articola la propria attività nei seguenti ambiti:

- minori in difficoltà;
- anziani;
- ammalati;
- famiglie in difficoltà;
- immigrati e profughi;
- portatori di handicap;
- senza fissa dimora;
- tossicodipendenti;

ed ogni altro specifico ambito che possa emergere ed essere parimenti affrontato prevalentemente con prestazioni spontanee, volontarie e gratuite dei propri associati. Promuove inoltre iniziative per la diffusione della solidarietà e della tolleranza tra le persone ed i popoli e la prevenzione di nuove e vecchie forme di emarginazione.

ART. 4) L'Associazione non ha fine di lucro. Essa trae le proprie risorse economiche da:

- 
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Durante la vita dell'Associazione gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, né direttamente, né indirettamente essere suddivisi fra gli associati salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' obbligatorio investire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 5) Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite degli associati.

L'associazione potrà avvalersi dell'opera:

- 
- di dipendenti da essa assunti;
 - di prestatori di lavoro autonomo;

per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la loro attività.

La qualità di volontario associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai fini del presente statuto non si considera volontario associato chi occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6) Possono essere ammessi fra gli associati coloro che, senza distinzione di sesso, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Coloro che desiderano diventare associati devono inoltrare domanda scritta al Presidente dopo aver visionato ed accettato lo Statuto.

La domanda di ammissione deve contenere tutte le generalità dell'associato, in particolare: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e professione, eventuali altri recapiti a cui l'associato desidera ricevere le comunicazioni associative (e-mail, telefax ecc.).

Il Consiglio direttivo deciderà a maggioranza assoluta dei componenti l'ammissione rilasciando la tessera di associato.

L'adesione va rinnovata ogni due anni, il mancato rinnovo avvia la procedura di perdita della qualifica di Associato.

Il Consiglio direttivo deve motivare per iscritto l'eventuale diniego all'ammissione. Contro la deliberazione di diniego è dato ricorso all'assemblea.

Per i minori la domanda dovrà essere accompagnata dalla firma di chi esercita la patria potestà.

L'Associato ammesso verserà la quota associativa stabilita dall'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio annuale per la costituzione o l'incremento del fondo patrimoniale.

Tale quota non verrà restituita in alcun caso, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.

ART. 7) La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- Per recesso;
- Per violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge;



;

- Per delibera di esclusione quando l'associato non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali, non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, oppure la danneggi con il suo operato;
- Per decesso;
- Per mancato rinnovo biennale dell'adesione.

Associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione e dovranno restituire eventuali beni o valori eventualmente loro affidati.

La decadenza e l'esclusione sono pronunciate dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato. L'associato che si ritenga ingiustamente escluso può proporre ricorso all'Assemblea.

ART. 8) I principali obblighi del volontario sono:

- rispetto dello Statuto, di eventuali regolamenti di settore e delle delibere consiliari;
- partecipazione ai momenti associativi (assemblee, iniziative di formazione al volontariato, riunioni di settore);

- 
- collaborazione con gli altri volontari ed in particolare con i membri del Consiglio Direttivo per l'espletamento regolare dei servizi predisposti;
 - garantire attraverso il proprio comportamento il decoro dell'Associazione e dei suoi associati;
 - mantenere la riservatezza su fatti e persone di cui è venuto a conoscenza nell'attività di assistenza svolta dall'associazione.

Infine gli associati svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito, senza fini di lucro e in ragione delle disponibilità personali dichiarate.

Le prestazioni non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Possono essere rimborsate agli associati solo le spese effettivamente sostenute e documentate secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati e preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto economico e/o patrimoniale con l'Associazione.

L'associazione assicura gli associati in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 9) L'associato volontario ha diritto:

- 
- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletto negli stessi organi sociali;
- di ricevere informazioni e di poter accedere alla documentazione relativa alla gestione dell'associazione, compresi i libri sociali;
- di indicare in sede di domanda d'ammissione o successivamente l'ambito in cui desidera prestare prevalentemente la propria opera.

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Tutti gli incarichi associativi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

ART. 11) L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati.



Ogni associato dispone di un solo voto ma può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo ad informare gli associati (e-mail, telefax, affissione presso la sede sociale ecc.) almeno otto giorni prima della data della riunione.

Le lettere di convocazione contengono il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da discutere. In difetto di convocazione normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dall'Associato più anziano.. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando la maggioranza del Consiglio direttivo lo ritenga necessario e quando la richieda almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

ART. 12) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Fissa il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- Elege i componenti del Consiglio direttivo ed eventualmente del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
- Fissa annualmente l'importo della quota di adesione;
- Stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativo agli associati;
- Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- Approva il programma annuale dell'Associazione;

- Delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un associato non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Consiglio direttivo nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART. 13) L'Assemblea in seduta straordinaria:

- 
- Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- L'eventuale cambiamento della sede legale;
- L'istituzione di sedi operative in località al di fuori della provincia di Piacenza;
- Decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 21;
- Nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Consiglio direttivo e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 14) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri compreso fra i cinque e i quindici, eletti dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, l'Assemblea sarà convocata per l'elezione di un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri decaduti. Essi rimarranno in

carica per il periodo rimanente fino alla scadenza dell'intero consiglio; ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure (elette nell'ambito del Consiglio stesso): il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea, in particolare:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Redige e presenta in all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni;
- Esclude gli associati a mente della normativa prevista dal presente Statuto.
- Provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.



Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare tramite lettera semplice o tramite qualsiasi altro mezzo giudicato idoneo dai consiglieri stessi (e-mail, affissione presso la sede sociale, telefax ecc.) da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ne ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15) Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.



Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale

ART. 16) Il Collegio dei probiviri è istituito solo se richiesto dall'Assemblea o se obbligatorio per legge.

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra gli associati. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio dei probiviri è competente a decidere:

- In materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;
- Su controversie sull'attuazione e sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- 
- Su controversie degli associati con l'Associazione;
 - Su ricorsi degli associati inerenti a delibere degli organi dell'Associazione;
 - Su controversie riguardanti l'interpretazione del suddetto statuto.

In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, dopo aver preso in esame la vicenda e disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- La sospensione dei diritti dell'associato fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti associativi o in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- La proposta di decadenza da associato per morosità non sanata nel pagamento della quota associativa annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea degli associati;
- La proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, le decisioni dal Collegio dei probiviri sono definitive.

ART. 17) L'Assemblea può deliberare di istituire il Collegio dei revisori o incaricare un Revisore contabile. Il Collegio dei revisori o il Revisore contabile è istituito solo se richiesto dall'Assemblea o se obbligatorio per legge.



Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART. 18) L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il rendiconto annuale e la relazione del Consiglio Direttivo e per determinare eventualmente le quote associative.



Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto annuale che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva.

La perdita della qualità dell'associato per qualsiasi causa non comporta diritti sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 19) L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione possa riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti da Istituzioni internazionali.

Altre entrate possono derivare dall'erogazione di servizi convenzionati, o da entrate commerciali e produttive marginali.

Di ogni entrata deve essere registrata e conservata documentazione scritta.

ART. 20) Il presente statuto è modificabile con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

ART. 21) L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di organizzazioni di volontariato con finalità analoghe.

ART. 22) Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Presidente

Don Giuseppe Illica

